



# IL PUBBLICO MINISTERO nelle indagini antiriciclaggio

**LUIGI CIAMPOLI**

*Le caratteristiche del reato di riciclaggio sono particolari rispetto a ogni altro tipo di illecito: non solo in funzione della sua estrema pericolosità sociale ma anche, e in senso più tecnico, con riferimento alla sua stessa struttura. Prima del 1978 la sostituzione del denaro o di altri valori, pur essendo prevista come illecito, richiamava solo gli estremi del tentativo nei reati di ricettazione o di favoreggiamento.*

**Con** l'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191, il legislatore italiano, con notevole anticipo rispetto ad analoghe iniziative nel panorama internazionale, ha inteso impedire che attraverso specifici reati spiccatamente caratterizzati dalla volontà di lucro – quali la rapina aggravata, l'estorsione aggravata e il sequestro a scopo di estorsione – si conseguisse il finanziamento per ulteriori attività illecite, ancora più pregiudizievoli per la sicurezza dello stato. L'oggetto della tutela apprestata dalla norma, pur lasciando intravedere un'attenzione rivolta all'impiego del denaro dopo la consumazione dei delitti indicati, rimaneva tuttavia strutturalmente ancorato alla commissione degli illeciti indicati.

Il nomen «riciclaggio» viene enucleato solo negli anni Novanta, allorché, con l'art. 23 della legge 19 marzo 1990, n. 55 – poi sostituito con l'art. 4 della legge 9 agosto 1993, n. 328 – è stata radicalmente ridisegnata la fattispecie ex art. 648 bis c.p., tipizzandola in due ipotesi fattuali: la prima, consistente nella sostituzione del denaro o delle altre utilità provenienti da specifici delitti; la seconda, che incrimina qualsiasi condotta – distinta dalla sostituzione – tesa a frapporre ostacoli all'identificazione del denaro, dei valori o altro di origine delittuosa.

In tale nuova configurazione strutturale, il focus della norma si è spostato dall'autore del reato presupposto al diverso soggetto criminale, impegnato a far perdere le tracce della provenienza illecita: il riciclatore. Questi, per espressa esclusione del legislatore, deve essere estraneo alla consumazione di quei delitti mediante i quali siano stati procacciati il denaro e le altre utilità, e dei quali non è chiamato a rispondere, trattandosi di attività del tutto diverse tra loro, con oggettività giuridiche distinte, le quali possono anche coesistere in capo allo stesso soggetto, ma solo in virtù di diversi e distinti comportamenti e non per effetto di un'unica condotta, la quale non può al tempo stesso integrare il reato presupposto e il reimpiego dei proventi del medesimo.

Non è neanche necessario, per la configurabilità del reato in parola, che il soggetto attivo abbia rapporti illeciti con l'autore del delitto presupposto e neppure che ne conosca l'identità; è sufficiente che, pur consapevole dell'illecita provenienza dei beni, si presti volontariamente a trasferirli, a sostituirli o a compiere su di essi operazioni che impediscano o quanto meno ostacolino l'accertamento o l'astratta individuabilità della loro provenienza delittuosa.

Le indagini dirette a verificare la scienza, in capo all'agente, circa l'origine criminosa dei beni non sembrano di agevole espletamento e facile successo, poiché incidono, prevalentemente, in campi in cui le operazioni possono apparire formalmente lecite o, addirittura, specificamente autorizzate.

Muovendo da tali difficoltà e dalla constatazione che il riciclaggio è un fenomeno che si serve del sistema finanziario e dei suoi strumenti, l'attenzione del legislatore si è spostata su tale ambito e sui suoi attori, la cui collaborazione con le autorità di controllo è stata ritenuta indispensabile al fine di prevenire il fenomeno della circolazione di capitali di provenienza illecita.

Conseguentemente si è avvertita l'esigenza di affiancare alla normativa penale repressiva una disciplina a carattere preventivo (vedi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), posta a presidio del sistema finanziario e rivolta in primo luogo ai suoi protagonisti principi, quali banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio et similia, ma anche ai c.d. *gatekeepers* dello stesso, soggetti che, pur non facendone direttamente parte, ne rappresentano i controllori dei punti di accesso poiché preposti ad attività di trait d'union tra clienti e intermediari finanziari: commercialisti, avvocati e soggetti che svolgono professioni economico-giuridiche in senso lato.

Si è così affermato l'orientamento verso un nuovo tipo d'indagine che contempla (ai sensi dell'art. 3 del citato d. lgs. n. 231/2007) la collaborazione attiva degli enti e dei soggetti indicati – estrinsecantesi, tra l'altro, nell'adozione di idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette – che si aggiungono a quelli tradizionalmente e professionalmente preposti ad attività investigativa su fatti criminosi.

Tale approccio ha determinato incertezze nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme, tanto da rendere necessari vari interventi da parte della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a chiarire dubbi e perplessità. Invero, il disposto ex artt. 10 e seguenti del citato d. lgs. n. 231/2007 non ha dipanato l'incertezza sulla natura giuridica dell'illecito, oscillante tra la qualificazione di reato di danno ovvero di pericolo, lasciando senza una chiara risposta l'interrogativo se sia sufficiente a integrare il momento perfezionativo del reato il compimento di atti o fatti diretti a realizzare il risultato prefissato (ipotesi criminosa a consumazione anticipata) e cioè la riutilizzazione di denaro o altre utilità di provenienza illecita, o se sia richiesta la produzione dell'evento lesivo. Alla luce di tali perplessità, e ritenendo che il compito di sciogliere i predetti dubbi sia rimesso al giudice, appaiono ampiamente giustificati il disorientamento e il timore dei professionisti nonché di tutti i soggetti chiamati a valutare la ricorrenza o meno dell'illecito.

Il nostro ordinamento affida l'indagine diretta all'accertamento dei reati al Pubblico ministero, la cui attività consiste nella ricerca e nella valutazione degli elementi che la legge, in relazione a ciascuna fattispecie criminosa, considera necessari ed essenziali per ritenerla integrata. Spetta a tale organo giudiziario individuare quali azioni vietate siano state compiute, quali eventi ne siano scaturiti come conseguenza dei predetti comportamenti e a quali soggetti siano riconducibili.

Riguardo al delitto di riciclaggio, il compito del Pubblico ministero sembrerebbe prima facie non differenziarsi da una generale attività di ricerca mirante a riscontrare la ricorrenza degli elementi previsti dalla fattispecie normativa di cui all'art. 648 bis c.p. A ben guardare, tale funzione si connota di una peculiare complessità, implicando l'esplorazione dei plurimi e variegati mezzi e modi di circolazione del denaro, nonché dei sottostanti rapporti economici, commerciali e politici.

Tra le perplessità sollevate dal tenore letterale della norma in esame, si ricordano quelle scaturenti dall'incipit della disposizione «fuori dei casi di concorso nel reato». In passato, tale inciso ha non solo indotto a ritenere non punibile l'autoriciclaggio ma ha, in concreto, limitato l'efficacia deterrente della pena prevista in presenza di una pluralità di azioni criminose rivolte all'impiego del denaro, ritenendole non giuridicamente sanzionabili in quanto commesse dall'autore dei reati presupposto.



Anche l'introduzione – con la legge 15 dicembre 2014, n. 186 – del reato di autoriciclaggio (vedi art. 648 ter.1 c.p.), pur sollecitata per superare l'evidente incoerenza di considerare non punibile un'attività che, dopo il compimento di un'azione criminosa, concretizzasse, da parte dello stesso soggetto agente, l'impiego del provento delittuoso, non è rimasta esente da rilievi. Invero, il riferimento, tuttora contenuto nell'art. 648 bis c.p., che esclude ipotesi di concorso nel reato, sembra porsi in contrasto con la previsione recata dall'art. 648 ter.1 che, invece, espressamente la contempla. Né, del resto, si colgono motivazioni a supporto dell'evidente discrasia dispositiva. Inoltre, a fronte dell'esclusione della punibilità, prevista dal 4° comma dell'art. 648 ter.1, nel caso di destinazione del denaro o altre utilità provenienti da precedente delitto non colposo a una mera utilizzazione o godimento personale, si appalesano significative difficoltà nel discriminare casi nei quali l'impiego sia avvenuto solo a favore di terzi. Il che equivale a svuotare di ogni contenuto la norma incriminatrice. Alla luce di quanto detto, non appare facile il compito del Pubblico ministero, soprattutto se debba confrontarsi con una 'fantasia' criminale abile a sfruttare percorsi e azioni, spesso apparentemente leciti e ineccepibili.

Frequente è il ricorso a tecniche, come quella del c.d. 'guado del pel-lerossa' – consistente nel camuffamento dell'origine e delle tracce contabili del denaro sporco grazie a una pluralità di ulteriori trasferimenti – che affiancano azioni criminose poste in essere nella clandestinità a eventi pienamente legali, spesso persino socialmente encomiabili e, quindi, pericolosamente orientati a riscuotere consenso e condivisione. E ciò nel contesto di una riscontrata difficoltà di tracciamento dei flussi di denaro, che sarebbe invece necessario poter monitorare a fronte di plurime manifestazioni delittuose connotate da un elevatissimo livello di pericolosità per la sicurezza, la stabilità economica e l'assetto democratico degli stati.

La ricostruzione dei percorsi economici e finanziari conferma il crescente ricorso a forme di finanziamento del traffico internazionale di armi, di droga e di esseri umani, oltre che del terrorismo; lo strumento cibernetico offre più veloci e diffusi mezzi di realizzazione. Continuamente si registrano nuovi *cyber heavens* che, sfruttando la sostanziale virtualità del sistema cibernetico, fungono da veri e propri rifugi a tutela di operazioni illecite. Ne costituiscono esempio eclatante l'adozione e l'uso della criptovaluta denominata Bit coin, caratterizzata dall'assoluta carenza di trasparenza, dalla mancanza di un corso legale, dalla conseguente assenza di tutela delle operazioni

di acquisto e di cambio, dall'inesistenza di obbligazione alcuna nei confronti dell'emittente e dalla non identificabilità del titolare.

Nel panorama cibernetico si sono inoltre riscontrate, sfruttando il medesimo percorso, altre iniziative, tra cui persino quelle finalizzate a configurare un'entità di nazione fittizia. Ne sono un esempio il Dominion di Melchizedek creato nel 1986 – i cui fondatori, malgrado le numerose inchieste giudiziarie, continuano imperterriti nelle loro attività – e il Principato di Sealand nel mare del Nord.

La ricostruzione delle operazioni poste in essere nei casi indicati è stata ed è pressoché irrealizzabile. Ed è proprio l'ampio ventaglio di possibili percorsi nella circolazione del denaro e delle operazioni finanziarie, orientate a realizzare quel 'lavaggio di moneta' vietato dalle leggi, che ha indotto il legislatore, in ossequio alla *Dichiarazione dei principi sulla prevenzione dell'utilizzo a fini criminali del sistema bancario per il riciclaggio di fondi di provenienza illecita* adottata il 12 dicembre 1988 dal Comitato di Basilea – ancorché priva di forza vincolante, consistendo in raccomandazioni e standard di best practices – ad approntare una strategia di contrasto che prendesse impulso da una visione e da una stretta collaborazione internazionale a garanzia di protezione del sistema finanziario.

In tale logica si è imposto un potenziamento dei controlli attraverso l'obbligo, sopra richiamato, di segnalazione delle operazioni sospette, che non ha mancato di sollevare dubbi circa la responsabilità scaturente sia dalla mancata rilevazione del sospetto sia, erroneamente, dalla ritenuta sussistenza del medesimo.

Soccorre sul punto il disposto dell'art. 2 del d. lgs. n. 231/2007 che, nel subordinare al requisito della conoscenza della provenienza illecita, ha inteso rassicurare sul carattere doloso della condotta vietata, conseguentemente escludendo ogni ipotesi colposa.

Spetterà al Pubblico ministero valutare se la 'attiva collaborazione', richiamata all'articolo 3 della medesima fonte normativa, non si sia realizzata per effetto di accordi criminali con i soggetti richiedenti le operazioni o piuttosto non sia il frutto di superficialità o negligenza nell'osservanza delle prescrizioni. Competerà in ultima istanza al giudice la definizione della questione che, proprio perché riferita a norme non brillanti per chiarezza e agevole interpretazione, dovrà fondarsi su una serenità e obiettività di giudizio.

Come ebbe a dire Victor Hugo,

la bontà di una legge non si misura dal rigore che essa esprime ma dalla saggezza di chi è chiamato a giudicare

